



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Settore PROGRAMM. FINANZ. ED ECONOM.

COPIA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 222

del 14-07-22

INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E AREA DI CONSOLIDAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 15:10, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

PAOLINI FILIPPO	SINDACO	Presente	P
RANIERI DANILO	VICE SINDACO	Presente	P
AMOROSO CINZIA	ASSESSORE	Presente	P
BOMBA PAOLO	ASSESSORE	Presente	P
DI CAMPLI GRAZIELLA	ASSESSORE	Presente	P
PALMIERI ANGELO	ASSESSORE	Assente	A
PAOLUCCI TONIA	ASSESSORE	Presente	P
TROILO MARIA IDA	ASSESSORE	Presente	P

Risultano n. 7 presenti e n. 1 assente.

Assume la presidenza PAOLINI FILIPPO in qualita' di SINDACO assistito dal Segretario Generale COLAIEZZI MARIELLA che svolge l'appello.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

A seguito di che,

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'allegato atto propulsivo proveniente dall'Ass. Bilancio e Finanze ad oggetto:

INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E AREA DI CONSOLIDAMENTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

VISTO CHE sull'atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato;
- responsabile del settore "Programmazione e gestione economico-finanziaria";

CONDIVISI i contenuti dell'atto in argomento;

RITENUTA l'urgenza e ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del più volte citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

A VOTI unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

- 1) di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge l'allegata proposta di deliberazione;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanimemente favorevole dell'apposita votazione palese all'uopo espletata.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012, introducendo indirettamente l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni, con l'articolo 147-quater del TUEL, ha disposto che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica";
- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;
- il decreto rilancio n. 34/2020 art. 110 ha disposto il differimento, dal 30 settembre al 30 novembre 2020, del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

ATTESO che:

- il citato principio, allegato n. 4/4 al suddetto Decreto, prevede, in particolare, tra le operazioni preliminari al consolidamento dei bilanci, l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la formazione di due elenchi: uno concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione delle definizioni fornite dal principio medesimo e l'altro concernente gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta e **annualmente** vanno aggiornati sia in funzione di eventuali modifiche interne all'Ente intervenute in corso di esercizio, sia in funzione delle modifiche normative introdotte;

RICORDATO che in vista dell'approvazione del bilancio consolidato 2020 questa amministrazione ha approvato l'elenco degli enti che compongono il GPA e l'elenco degli enti compresi nell'area di consolidamento con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 04.08.2021;

RICHIAMATO il Decr. 11/08/2017 del Ministero dell'economia e delle finanze portante *"Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"* che è intervenuto **apportando modifiche al principio contabile 4/4 modificando i parametri di irrilevanza a decorrere dall'esercizio 2018**;

DATO ATTO che il citato allegato 4/4 è stato ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 1, Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 14 settembre 2018, e dall'art. 5, comma 1, Decreto 1° marzo 2019 che ha stabilito che per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria;

RITENUTO doveroso procedere all'aggiornamento dell'elenco degli enti che compongono il GPA e l'elenco degli enti compresi nell'area di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2021;

RILEVATO che l'art. 11 quinque, comma 1 stabilisce che per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al dieci per cento, se trattasi di società quotata e che, al comma 3 stabilisce che, in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

RILEVATO che la nuova formulazione del suddetto principio applicato del bilancio consolidato (allegato n.4/4) stabilisce che:

- la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**;
- costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento

sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati;

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotate;

ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

CONSIDERATO che

- il citato principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere dall'elenco delle società e degli enti da consolidare nei casi di:
 - a) *Irrilevanza*, (con riferimento all'esercizio 2018 e successivi) quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, **una incidenza inferiore al 3 per cento** (per gli enti locali) rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. **Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei**

bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

- se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
- entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
- la versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

CONSIDERATO che, nel caso del Comune di Lanciano, i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale 2021 sono i seguenti:

PARAMETRO	DATI DEL COMUNE ANNO 2021	3% DEI DATI DEL COMUNE ANNO 2021	10% DEI DATI DEL COMUNE ANNO 2021
TOTALE DELL'ATTIVO	121.570.278,56	3.647.108,36	12.157.027,86
PATRIMONIO NETTO	33.851.163,61	1.015.534,91	3.385.116,36
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	31.803.064,24	954.091,93	3.180.306,42

ATTESO che l'art. 11, ai commi 8-9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che le amministrazioni di cui al comma 1 del medesimo decreto articolate in organismi strumentali come definiti dall'art.1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b) del medesimo decreto, anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali;

RITENUTO di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica (GAP), come definito dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato:

Organismi strumentali:

Denominazione	Tipologia (corrispondente alle Missioni di bilancio)
SCUOLA CIVICA DI MUSICA FEDELE FENAROLI	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

Enti strumentali controllati ex art. 11-ter, comma 1: NESSUNO

Enti strumentali partecipati ex art. 11-ter, comma 2 :

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni di bilancio)</i>
AGIR - Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY FDP	Istruzione e diritto allo studio
CONSORZIO “LANCIANOFIERA POLO FIERISTICO D'ABRUZZO”	Sviluppo economico e competitività
CONSORZIO UNIVERSITARIO LANCIANO	Istruzione e diritto allo studio
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO CULTO E CULTURE	Turismo
ASSOCIAZIONE MARIA LUISA BRASILE	Istruzione e diritto allo studio
ASSOCIAZIONE riconosciuta “AMICI DELLA MUSICA” FEDELE FENAROLI	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

Società controllate ex art. 11-quater:

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>
ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI S.p.A.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ECOLAN. S.p.A.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Società partecipate ex art. 11- quinques

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>
S.A.S.I S.p.A.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RILEVATO che:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;

c. impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

ATTESO che la sommatoria delle percentuali dei bilanci delle partecipate, singolarmente considerate irrilevanti, presenta un'incidenza inferiore al 10% per ciascuno dei parametri patrimoniale, finanziario ed economico di riferimento del Comune di Lanciano .

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per il 2021:

- 1) ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LANCIANO
- 2) ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LANCIANO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021

VISTI:

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

- 1) **DI INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di LANCIANO” anno 2021, i seguenti enti, aziende e società:

Elenco n.1

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 2021

(ai sensi dell’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” e degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del medesimo Decreto Legislativo)

Organismi strumentali:

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni di bilancio)</i>
SCUOLA CIVICA DI MUSICA FEDELE FENAROLI	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

Enti strumentali controllati ex art. 11-ter, comma 1: NESSUNO

Enti strumentali partecipati ex art. 11-ter, comma 2 :

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni di bilancio)</i>
AGIR - Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY FDP	Istruzione e diritto allo studio
CONSORZIO “LANCIANOFIERA POLO FIERISTICO D’ABRUZZO”	Sviluppo economico e competitività
CONSORZIO UNIVERSITARIO LANCIANO	Istruzione e diritto allo studio

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni di bilancio)</i>
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO CULTO E CULTURE	Turismo
ASSOCIAZIONE MARIA LUISA BRASILE	Istruzione e diritto allo studio
ASSOCIAZIONE riconosciuta “AMICI DELLA MUSICA” FEDELE FENAROLI	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

Società controllate ex art. 11-quater:

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>
ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI S.p.A.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ECO.LAN. S.p.A.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Società partecipate ex art. 11- quinques

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>
S.A.S.I S.p.A.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2) **DI INDIVIDUARE**, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di LANCIANO anno 2021, i seguenti enti, aziende e società come da analisi riportata nell’Allegato a) che forma parte integrante della presente deliberazione:

Elenco n.2
ENTI E SOCIETÀ COMPRESI NELL'AREA DEL CONSOLIDAMENTO 2021

Organismi strumentali:

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>	<i>Consolidamento</i>
SCUOLA CIVICA DI MUSICA FEDELE FENAROLI	Tutela e valorizzazione dei beni e di attività culturali	Metodo Integrale

Società controllate ex art. 11-quater:

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>	<i>Consolidamento</i>
ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI S.p.A.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Metodo Integrale
ECO.LAN. S.P.A.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Metodo Proporzionale 21,35%

Società partecipate ex art. 11- quinques

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)</i>	<i>Consolidamento</i>

S.A.S.I S.P.A.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Metodo Proporzionale al 3,61%
----------------	--	-------------------------------

- 3) di trasmettere l'elenco n. 2) a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste;
- 4) di impartire agli enti compresi nell'area del consolidamento le seguenti direttive contabili necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato:
 - a. la trasmissione al Comune di Lanciano dei bilanci di esercizio, dei rendiconti e delle informazioni integrative, necessarie per all'elaborazione del consolidato, dovrà avvenire in forma cartacea o su supporto informatico entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il **20 luglio** dell'anno successivo a quello di riferimento; l'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato; se alle predette scadenze i bilanci dei componenti del gruppo non saranno ancora stati approvati, dovrà essere trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
 - b. al Comune dovranno essere trasmessi lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa al bilancio consolidato; considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:
 - le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa
 - la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al decreto legislativo n. 118/2011.
 - c. i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento dovranno essere compatibili con la disciplina civilistica, secondo i criteri previsti dal principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 - d. dovrà essere adottato il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno (in tal caso la partecipazione dovrà essere contabilizzata in base al criterio del costo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come da originale

IL SINDACO

F.to come da originale

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale.

Lanciano,

IL SEGRETARIO GENERALE

COLAIEZZI MARIELLA

ALLEGATO A) RICOGNIZIONE ENTI E SOCETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL CONSOLIDAMENTO DI BILANCIO 2021

	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA/ CONTROLLATA (P/C)	PARTECIPAZIONE DIRETTA / INDIRETTA (D/I)	TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA	AFFIDATARIA DIRETTA DI SERVIZI PUBBLICI	TOTALE ATTIVO 2021	PATRIMONIO NETTO 2021	TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI 2021	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE %	GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) (SI/NO)	CONSOLIDAMENTO (SI/No)	MOTIVAZIONI DELL'INSERIMENTO O MENO NEL GAP E NEL CONSOLIDAMENTO
	LIMITI PATRIMONIALI ECONOMICI COMUNE 3%						3.647.108,36	1.015.534,91	954.091,93				
	LIMITI PATRIMONIALI ECONOMICI COMUNE 10%						12.157.027,86	3.385.116,36	3.180.306,42				
	SOMMA DATI CONTABILI SOCIETA' IRRILEVANTI ai fini del 10%						2.654.696,00	803.493,00	975.853,00				
1	ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA FEDELE FENAROLI	ISTITUZIONE									SI	SI	le Istituzioni quali organismi strumentale vanno ricomprese obbligatoriamente nel consolidamento in quanto articolazioni organizzative della capogruppo
2	LANCIANO FIERA POLO FIERISTICO D'ABRUZZO	CONSORZIO	P	D			433.534,00	93.401,00	345.934,00	25%	SI	NO	Viene escluso dal Consolidamento rivestendo la caratteristica dell'irrilevanza in quanto i parametri finanziari economici e patrimoniali sono inferiori al 3 % rispetto a quelli del comune
3	CONSORZIO UNIVERSITARIO LANCIANO	CONSORZIO	P	D			326.212,00	232.233,00	53.825,00	50%	SI	NO	Viene escluso dal Consolidamento rivestendo la caratteristica dell'irrilevanza in quanto i parametri finanziari economici e patrimoniali sono inferiori al 3 % rispetto a quelli del comune
	FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY FDP	CONSORZIO	P	D			1.894.950,00	477.859,00	576.094,00	10%	SI	NO	Viene escluso dal Consolidamento rivestendo la caratteristica dell'irrilevanza in quanto i parametri finanziari economici e patrimoniali sono inferiori al 3 % rispetto a quelli del comune
5	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO CULTO E CULTURE	ASSOCIAZIONE	P	D							SI	NO	Trattasi di associazione e non di Ente Strumentale. L'associazione, inoltre, non redige e approva il Bilancio di esercizio. Gli elementi contabili risulterebbero comunque irrilevanti ai fini del consolidamento.
7	ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA "AMICI DELLA MUSICA FEDELE FENAROLI"	ASSOCIAZIONE	P	D							SI	NO	Trattasi di associazione e non di Ente Strumentale nel quale il comune ha solo una quota di partecipazione e non quote di capitale sociale. Gli elementi contabili dell'associazione risulterebbero comunque irrilevanti ai fini del consolidamento.
8	ASSOCIAZIONE MARIA LUISA BRASILE	ASSOCIAZIONE	P	D							SI	NO	Trattasi di associazione e non di Ente Strumentale. L'associazione risulta, inoltre, solo costituita, non ha svolto attività né approvato bilanci. Gli elementi contabili risulterebbero, comunque irrilevanti ai fini del consolidamento
11	ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI S.p.A.	SOCIETA'	C	D	SI	SI	6.159.687,00	1.450.175,00	4.850.855,00	98,05	SI	SI	Non riveste la caratteristica dell'irrilevanza (prosupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto uno dei parametri finanziari-economici e patrimoniali è superiore al 3% rispetto al Comune.
12	S.A.S.I. SPA	SOCIETA'	P	D	SI	SI	87.071.781,00	7.677.681,00	42.637.624,00	3,61	SI	SI	Non riveste la caratteristica dell'irrilevanza (prosupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto i parametri finanziari-economici e patrimoniali sono superiori al 3% rispetto a quelli del Comune.
14	ECO.LAN SPA	SOCIETA'	P	D	SI	SI	25.614.900,00	8.556.262,00	25.686.887,00	21,35	SI	SI	Non riveste la caratteristica dell'irrilevanza (prosupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto i parametri finanziari-economici e patrimoniali sono superiori al 3% rispetto a quelli del Comune.
15	AGIR - AUTORITA' PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	AUTORITA'	P	D	SI						SI	NO	Trattasi di autorità d'ambit, il comune di Lanciano ha una partecipazione di 21 millesimi - l'Autorità non risulta ancora operativa e affidataria di servizi ne ha redatto bilancio nel 2020